

DLGS 214 19 08 2005 Allegato 20

La tariffa fitosanitaria standard di cui all'articolo 55, è fissata ai seguenti livelli (in euro):

Parte A**Sezione 1****Tariffa per controlli all'importazione:**

Voce	Quantità	Tariffa
a) per i controlli documentali	per spedizione	7
b) per i controlli di identità	per spedizione	
	- per una quantità di merce equivalente al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di, un container di capacità comparabile	7
	- per quantità maggiori	14
c) per i controlli fitosanitari secondo le seguenti specifiche:		
- talee, piantine (eccetto i materiali forestali di moltiplicazione), giovani piante di fragole o di vegetali	per spedizione	
	- fino a 10.000, in numero	17,5
	- ogni 1.000 unità aggiuntive	0,7
	- prezzo massimo	140
- alberi, arbusti (diversi dagli alberi di Natale); altre piante legnose da vivaio, compresi i materiali forestali di moltiplicazione (diverso dalle sementi)	per spedizione	
	- fino a 1.000, in numero	17,5
	- ogni 100 unità aggiuntive	0,44
	- prezzo massimo	140
- bulbi, zampe, rizomi, tuberi, destinati alla piantagione (diversi dalle patate)	per spedizione	
	- fino a 200 kg, in peso	17,5
	- ogni 10 kg aggiuntivi	0,16
	- prezzo massimo	140
- sementi, colture di tessuti vegetali	per spedizione	
	- fino a 100 kg, in peso	17,5
	- ogni 10 kg aggiuntivi	0,175
	- prezzo massimo	140

-	altre piante destinate alla piantagione, non altrove specificate in questa tabella	per spedizione	
-		- fino a 5.000, in numero	17,5
-		- ogni 100 unità aggiuntive	0,18
-		- prezzo massimo	140
-	fiori recisi	per spedizione	
-		- fino a 20.000, in numero	17,5
-		- ogni 1.000 unità aggiuntive	0,14
-		- prezzo massimo	140
-	rami con foglie, parti di conifere (diversi dagli alberi di Natale tagliati)	per spedizione	
-		- fino a 100 kg in peso	17,5
-		- ogni 100 kg aggiuntivi	1,75
-		- prezzo massimo	140
-	alberi di Natale tagliati	per spedizione	
-		- fino a 1.000 in numero	17,5
-		- ogni 100 unità aggiuntive	1,75
-		- prezzo massimo	140
-	foglie di piante, quali piante condimentarie e vegetali da foglia	per spedizione	
-		- fino a 100 kg in peso	17,5
-		- ogni 10 kg aggiuntivi	1,75
-		- prezzo massimo	140
-	frutta, ortaggi (diversi dai vegetali da foglia)	per spedizione	
-		- fino a 25.000 kg in peso	17,5
-		- ogni 1.000 kg aggiuntivi	0,7
-	tuberi di patata	per partita	
-		- fino a 25.000 kg in peso	52,5
-		- ogni 25.000 kg aggiuntivi	52,5
-	legname (diverso dalla corteccia)	per spedizione	
-		- fino a 100 m ³ di volume	17,5

	- ogni m ³ aggiuntivo	0,175
- terra e terreno di coltura, corteccia	per spedizione	
	- fino a 25.000 kg in peso	17,5
	- ogni 1.000 kg aggiuntivi	0,7
	- prezzo massimo	140
- semi	per spedizione	
	- fino a 25.000 kg in peso	17,5
	- ogni 1.000 kg aggiuntivi	0,7
	- prezzo massimo	700
- altri vegetali o prodotti vegetali non altrove specificati nella tabella	per spedizione	17,5

Qualora una spedizione non sia costituita esclusivamente di prodotti che rientrano nella descrizione dei rispettivi trattini, la parte della spedizione costituita da prodotti che rientrano nella descrizione del rispettivo trattino (partita o partite) è considerata come una spedizione separata.

Per i controlli fitosanitari effettuati, sui prodotti elencati nell'allegato XXI il prezzo massimo è di euro 140.

Sezione II

Tariffa per controlli all'esportazione:

Voce	Quantità	Tariffa
a) per i controlli documentali	per spedizione	7
b) per i controlli di identità	per spedizione	7
c) per i controlli fitosanitari	- per una quantità di merce equivalente al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile	17,5
	- per ogni ulteriore quantità di merce equivalente ad un camion, un vagone ferroviario o un container di capacità comparabile o frazione	10
	- prezzo massimo	140

Qualora una spedizione sia costituita da piccoli quantitativi, fino a 100 Kg di peso netto, l'importo massimo della tariffa per ogni spedizione è di Euro 10.

Parte B

Tariffa per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli alla produzione ed alla circolazione

Voce	Periodicità	Tariffa
Rilascio dell'autorizzazione all'attività di cui all'art. 19	Una tantum	100,00
Per i produttori di patate da consumo o di frutti di agrumi	Una tantum	20,00
Rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui all'art. 26	Una tantum	100,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P.	Annua	25,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette	Annua	50,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette	Annua	100,00

Allegato così sostituito dal comma 1 dell'*art. 1, D.M. 12 aprile 2006* (Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153). Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha disposto che, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 55, comma 3 del presente decreto, il pagamento della tariffa annua per i controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione di cui alla parte B del presente allegato, abbia validità 1° gennaio-31 dicembre di ogni anno e venga effettuato entro e non oltre il 31 gennaio; il comma 3 del suddetto articolo 1 ha disposto che, in sede di prima applicazione del citato *D.M. 12 aprile 2006*, la tariffa sia versata entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.